



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Ambito Territoriale di Cosenza**  
**Via Romualdo Montagna, 13 tel. 0984-894111 (centr.)**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

**VISTA** il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

**VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17

**VISTO** il D.M. n. 506 del 19/06/2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 e prorogate fino all'a.s. 2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21;

**CONSIDERATO** che gli aspiranti DE PASCALIS ROBERTA, DEPRESBITERIS ANNALISA GRISOLIA ANNA, IAQUINTA LUCIA sono attualmente beneficiarie dell'ordinanza cautelare n. 3053/2017 resa dal TAR LAZIO – SEDE DI ROMA il 19.06.2017 nel ricorso R.G. n. 8558/14, con la quale è stato ordinato all'Amministrazione l'inserimento nelle GaE dei ricorrenti; , tale ordinanza è tuttora efficace stante la pendenza del relativo giudizio, R.g. 8558/14 al Tar LAZIO;

**PRESO ATTO** che per un mero errore materiale, il Tar per il Lazio, Sez. III Bis, invece di provvedere con ordinanza sulla richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza cautelare n. 3053/2017, ha pubblicato la sentenza di merito ex art. 60 c.p.a. n. 5324/2018 perciò ha proceduto alla necessaria correzione, non definendo ancora nel merito il ricorso RG n.8558/2014;

**CONSIDERATO** che il decreto di perenzione n. 2337/2020 del TAR Lazio è stato pronunciato nel procedimento con R.G.15765/14 e non riguarda il procedimento per il quale le ricorrenti sono state inserite nelle GAE;

**VISTO** il Decreto di quest'Ufficio n.4941 del 06/08/2020 con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. 36/2020, valide per l'a.s.2020/21;

**CONSIDERATO** di dover agire in autotutela al fine di dare esatta applicazione ai provvedimenti giudiziari sopra indicati;

## DECRETA

- È rettificato il provvedimento di questo Ufficio n. 6615 del 08.06.2021 nella parte in cui è stato disposto il depenamento dei ricorrenti di seguito indicati nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Cosenza, cl. concorso AAAA ed EEE.

COGNOME	NOME	CLASSE DI CONC.	COD. IDENT. In GAE	STATO POSIZIONE
DE PASCALIS	ROBERTA	AAAA-EEEE	CS/142735	CONTRATTO A TI CON CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
DEPRESBITERIS	ANNALISA	AAAA-EEEE	CS/142021	REINSERITO IN GAE CON RISERVA
GRISOLIA	ANNA	AAAA-EEEE	CS/138226	REINSERITO IN GAE CON RISERVA
IAQUINTA	LUCIA	AAAA-EEEE	CS/137927	REINSERITO IN GAE CON RISERVA

- per l'effetto, i ricorrenti interessati **sono reinseriti con riserva**, nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e infanzia della provincia di Cosenza, nonché nelle relative Graduatorie di Istituto di prima fascia.

I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d'istituto risultavano eventualmente inserite le insegnanti sopra indicate, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, ripristinando le relative posizioni in I fascia.

In attesa dell'esito del contenzioso, i docenti citati nel presente provvedimento, immessi in ruolo da G.A.E. sono destinatari di contratto a tempo indeterminato contenente clausola risolutiva espressa.

Nel caso di conferimento di incarico da GAE o di supplenza da graduatoria di Istituto di I Fascia, i Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche avranno cura di inserire la clausola risolutoria nel contratto di nomina a tempo determinato.

L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, la possibilità di attivare tutti i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari in relazione alla definizione nel merito del giudizio ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie del Giudice adito.

Avverso il presente provvedimento è ammissibile impugnativa al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro secondo i dettami della normativa vigente. Restano esperibili, comunque, tutti gli altri rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web di questo ufficio ai sensi dell'art.32 comma 1 L. 69/2009, del D.lgs. 82/2005, e ss.mm. e ha carattere di notifica formale.

II DIRIGENTE

Dott. Alessandro Nicodemi

*Firma autografa apposta a mezzo  
stampa, ai sensi dell'art. 3, D. Lgs.  
39/1993*

All'USR Calabria  
Agli Istituti Comprensivi della provincia di Cosenza  
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica  
Al sito web dell'Ufficio